



COMUNE DI
SAN BENEDETTO ULLANO
Provincia di Cosenza

Prot. n. 803

ORDINANZA DEL SINDACO N. 6 del 13.03.2020
Contigibile ed urgente (art. 50, comma 5, D.Lgs. 267/2000)

IL SINDACO

Oggetto: Emergenza sanitaria per COVID-19 (Coronavirus). Prescrizione della permanenza domiciliare obbligatoria nei confronti di omissis

Visto il D.L. 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 del 08/03/2020, recante «Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica»;

Vista la comunicazione dell'Asp di Cosenza, pervenuta a mezzo pec in data odierna, mediante la quale si prescrive la misura della permanenza domiciliare per omissis in quanto provenienti da per il periodo dal omissis al omissis compreso,

Dato atto che omissis , su indicazione della Polizia municipale di questo comune, aveva provveduto ad inviare la scheda del censimento Covid alla Regione Calabria e che, sempre su indicazione della Polizia municipale, aveva adottato omissis la misura della permanenza domiciliare presso il domicilio in San Benedetto Ullano;

Visto l'art.50 comma 5 del D.Lgs.267/2000 che recita espressamente: “In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale....”;

ORDINA

1. che omissis continuino , in via cautelativa, ad osservare la misura della permanenza domiciliare obbligatoria presso il proprio domicilio, in quanto provenienti da omissis fino al giorno 16 Marzo 2020 compreso;

RACCOMANDA

Agli operatori di sanità pubblica interessati dal presente provvedimento di rispettare pedissequamente le disposizioni di cui all'art.3, commi 1,2,3,4 e 6 del DPCM 08/03/2020.

DISPONE CHE

- che la Polizia Municipale vigili sul rispetto della presente ordinanza;
- che la presente ordinanza venga notificata alla destinataria e sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;
- la trasmissione della presente ordinanza a:

Prefettura di Cosenza;

Asp di Cosenza;

AVVERTE CHE

- la presente ordinanza ha efficacia fino al giorno 16 Marzo 2020 compreso, fatte salve eventuali e successive disposizioni;
- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art.650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall'art.3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n.6 sopraccitato.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, li 13.03.2020

Il Sindaco

Avv. Rosaria Amalia Capparelli



Rosaria Amalia Capparelli